Civile Ord. Sez. 1 Num. 29293 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: PAZZI ALBERTO
Data pubblicazione: 16/11/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2727/2025 R.G. proposto da:

Banca Privata Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Ferretti

- ricorrente -

contro

Liquidazione Giudiziale di Playtoys s.r.l., in persona del curatore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacomo D'Attorre

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Napoli rep. n. 384/2024 depositato il 27/12/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale di Playtoys s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 76.271,11 vantato da Banca Privata Leasing s.p.a. in relazione a un contratto di mutuo chirografario di originari € 500.000, erogato in data 15 luglio 2020, munito di garanzia del fondo pubblico di cui alla legge n. 662/1996 e parzialmente

rimborsato per la somma di € 450.000 a seguito dell'escussione della garanzia pubblica.

Giudicava, in particolare, che vi fosse stata un'abusiva concessione del credito per una carenza di valutazione del merito creditizio.

2. Il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato in data 27 dicembre 2024, rigettava l'opposizione presentata da Banca Privata Leasing s.p.a..

Condivideva le valutazioni compiute dal G.D. in ordine all'impossibilità di ammettere il credito in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 24 febbraio 2023, giacché il provvedimento monitorio era privo di una dichiarazione di esecutorietà *ex* art. 647 cod. proc. civ. rilasciata in epoca antecedente all'apertura della dichiarazione giudiziale.

Osservava che l'impossibilità per la banca di accedere direttamente al certificato dei carichi tributari presso l'Agenzia delle Entrate non sminuiva il dovere dell'istituto erogante il finanziamento di svolgere un'istruttoria il più possibile completa, sollecitando la società richiedente a produrre tale certificato al fine di fornire un quadro complessivo ampio e completo della propria effettiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, in modo da consentire una valutazione conveniente e adeguata del merito creditizio - *ex* art. 5 T.U.B. e in ogni caso con la diligenza professionale del prudente e accorto banchiere – e dell'esistenza delle condizioni più appropriate per concedere il prestito, garantito per l'80% in ultima istanza dallo Stato.

Sottolineava che questa richiesta di esibizione di un documento di non complessa elaborazione rappresentava un onere non particolarmente gravoso per la banca erogante il finanziamento o un rilevante aggravio procedurale, che avrebbe facilmente consentito di appurare l'esistenza di un'ingente debitoria verso il fisco, non evidenziata nei bilanci acquisiti, tale da minare già all'epoca del finanziamento l'effettivo equilibrio patrimoniale e finanziario della compagine richiedente e di apprezzare così con immediata evidenza lo stato di crisi, sostanzialmente già irreversibile, in cui la stessa versava.

Riteneva che la erogazione del mutuo, effettuata dalla banca opponente senza svolgere, mediante l'acquisizione di adeguate informazioni, un esame adeguato e completo del merito creditizio dell'impresa, avesse integrato una concessione abusiva del credito, poiché l'istituto di credito aveva violato le regole fissate dagli artt. 5 e 14, comma 2, T.U.B. e dall'art. 1, comma 1, lett. g), del regolamento ministeriale n. 248/1999, attuativo della legge n. 662/1996, che consente l'accesso al fondo di garanzia pubblica solo alle piccole e medie imprese "sane", vale a dire in concreto capaci di soddisfare le obbligazioni restitutorie contratte.

Giudicava che ciò comportasse, sul piano delle conseguenze giuridiche, che il contratto di finanziamento in questione fosse nullo per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, comma 2, cod. civ.: infatti, gli artt. 5 e 14, comma 2, T.U.B. e le numerose disposizioni previste anche nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni - normativa tutta volta ad imporre alle banche una puntuale disamina dell'effettiva situazione economico-patrimoniale e della corretta e sana gestione imprenditoriale dei soggetti che richiedono la concessione del credito – hanno come riflesso l'affermazione di un principio intrinseco, qualificabile in termini di ordine pubblico economico, che vieta la concessione dolosa o colposa di finanziamenti in favore di soggetti che versino in un'oggettiva situazione di crisi economico-patrimoniale.

Sosteneva che la violazione di un simile principio implicasse la nullità del contratto di mutuo chirografario concesso a Playtoys s.r.l. il 15 luglio 2020 per illiceità della causa e comportasse il rigetto della domanda di ammissione al passivo per tale ragione creditoria.

Reputava che l'astratta ammissibilità per la sola sorte capitale a cui la banca avrebbe potuto ambire in forza dell'art. 2033 cod. civ., in conseguenza della dichiarata nullità del contratto di finanziamento, restasse inoperante per effetto della mancanza di una specifica richiesta in tal senso, non svolta

neppure in via subordinata, né nell'originaria domanda di insinuazione al passivo, né con l'opposizione.

Evidenziava che comunque l'accertata qualificazione giuridica in termini di abusività del finanziamento comportava l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata dalla procedura opposta in seno alla propria memoria difensiva ed impediva di accogliere la domanda di ammissione al passivo della banca, dato che l'illegittima erogazione del credito aveva generato un pregiudizio patrimoniale nei confronti di Playtoys s.r.l., in conseguenza dell'aggravamento della sua esposizione debitoria, di importo almeno pari al finanziamento effettivamente erogato.

3. Banca Privata Leasing s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la liquidazione giudiziale di Playtoys s.r.l.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, *ex* art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 647 cod. proc. civ., 2908 e 2909 cod. civ., 151 C.C.I.I., 3 e 24 Cost., in quanto il tribunale non ha ritenuto il decreto ingiuntivo, benché dichiarato provvisoriamente esecutivo, opponibile alla liquidazione giudiziale, dato che lo stesso non era dotato del decreto di definitività al momento dell'apertura della procedura, nonostante fossero già spirati i termini per proporre opposizione e non vi fosse stato materialmente il tempo di ottenere il decreto di esecutorietà.

5. Il motivo è inammissibile *ex* art. 360-*bis* cod. proc. civ.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con il provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 cod. proc. civ. il giudice

compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo; non è perciò opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà *ex* art. 642 cod. proc. civ. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti), poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 21583/2018; nello stesso senso, fra molte, Cass. 8260/2024).

6. Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5 e 14 T.U.B., 1176, 1343 e 1418 cod. civ. e 364 C.C.I.I., perché il tribunale ha ravvisato una fattispecie di concessione abusiva del credito, con conseguente dichiarazione dell'illiceità della causa del contratto di mutuo, in ragione della mancata richiesta del certificato tributario dei carichi pendenti di cui all'art. 364 C.C.I.I., ignorando completamente tutte le altre risultanze istruttorie nonché le circostanze rilevanti nel caso concreto, quali il fatto che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati al momento dell'adozione della delibera della banca, la circostanza che all'epoca non vi era alcun elemento, suscettibile di valutazione *ex ante*, che potesse fare dubitare della solidità del beneficiario o il fatto che al momento dell'erogazione Playtoys s.r.l. era risultata meritevole della garanzia da parte del fondo pubblico.

7. Il motivo merita accoglimento.

7.1 L'erogazione del credito (come ricorda tra le tante Cass. 29840/2023) è qualificabile come "abusiva", qualora effettuata, con dolo o colpa, a un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass. 18610/2021).

Propriamente, "concessione abusiva di credito" "designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata" (così, in motivazione, Cass. 18610/2021).

Beninteso, "quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione *ex ante*, di superamento [della] crisi" (così ulteriormente in motivazione Cass. 18610/2021).

Il che significa che l'istituto di credito interviene per soddisfare l'interesse dell'imprenditore richiedente il finanziamento non a ricevere quante più somme possibili, ma un prodotto conforme alle proprie specifiche esigenze operative e sostenibile in punto di rimborso.

7.2 Questa Corte (Cass. 19262/2026) di recente ha avuto modo di chiarire, in materia di insinuazione al passivo fallimentare di crediti bancari, che il giudizio sulla diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., vertendo su una clausola generale che il giudice è chiamato ad integrare dando concretezza alla sua parte mobile allo scopo di adeguarla a un determinato contesto storico sociale, costituisce un'attività interpretativa la cui erroneità può essere contestata come vizio di violazione di legge a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., tanto più in materia bancaria, ove sussiste normativa primaria e secondaria, anche di origine

sovranazionale, che sovraintende alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte degli istituti di credito. Ciò vale in modo particolare in un settore, come quello bancario, in cui il criterio della diligenza professionale nello svolgimento di una «*sana e prudente gestione*» di una simile attività, ai sensi dell'art. 5 T.U.B., è arricchito e specificato da una cospicua normativa sia eurounitaria (quale l'art. 21, paragrafi 15 e 16, del regolamento UE n. 651/2014) che interna, primaria e secondaria (quali l'attuale versione della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con riferimento alla valutazione del rischio di credito secondo le modalità previste nella parte I, titolo IV, capitolo 3, allegato A, n. 2, e la raccomandazione della Banca d'Italia in data 10 aprile 2020 in tema di misure di sostegno economico predisposte dal governo per l'emergenza da Covid-19), che sovraintende alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte di istituti di credito.

Pare opportuno, in particolare, fare menzione della relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti di EBA (European Banking Authority) del 29 maggio 2020, che si occupa espressamente, nella sezione 5, delle «*procedure per la concessione di prestiti*», segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, che «*gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flusso di cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie* […]».

Nella medesima sezione, al successivo n. 88, si prevede, inoltre, che «*se le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori*

dovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti, se del caso».

Particolarmente significativo, ai fini della decisione della presente controversia, è poi quanto riportato nell'Allegato 2 della relazione di EBA appena richiamata, dal titolo «*informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio*».

All'interno di questo documento, con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese, nell'elenco di «*informazioni, dati ed elementi probatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio, in conformità dei presenti orientamenti*», viene inserita espressamente (al punto B.7) la «*evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali*».

Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assunto valore normativo soltanto il 30 giugno 2021 (v. sezione 3, nn. 18 e 19), in applicazione delle previsioni di cui all'art. 16 del regolamento UE 1093/2010, e quindi in data successiva a quelle di stipulazione del contratto per cui è causa, essi rappresentano una raccolta e una rielaborazione delle migliori prassi professionali in materia creditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini (non di una diretta applicazione quali specifiche norme giuridiche, ma) della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono a comporre il diritto vivente.

7.3 Questa Corte ha ritenuto (con la sentenza n. 19262/2026 già menzionata) che, alla stregua della nozione di diligenza e prudenza professionale nella valutazione del merito creditizio desumibile anche alla luce della pertinente normativa primaria e secondaria appena menzionata, che non fosse condivisibile l'affermazione secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della banca all'impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscali pendenti, purché dai dati di bilancio risulti che l'impresa è

"regolarmente in esercizio, senza deficit né sul piano finanziario che patrimoniale" e salvo che non vi siano altre "segnalazioni" o "anomalie".
Nel contempo si è affermato che, allo stesso modo, sarebbe altrettanto arbitraria e non condivisibile, se formulata in termini altrettanto rigidi e generali, l'affermazione contraria che la richiesta dei carichi pendenti fiscali sia sempre necessaria per il finanziamento delle banche alle imprese.
Ora, non vi è dubbio che nel novero delle informazioni che l'ente finanziatore raccoglie e prende in considerazione ai fini della valutazione, in maniera rigorosa, del merito creditizio - da effettuare non solo avendo riguardo alle notizie fornite dal cliente, ma anche, se del caso, all'esito delle verifiche di attendibilità che si rendano opportune (cfr. n. 88 della relazione EBA appena citata) – assuma singolare efficacia e rilevanza il certificato dei carichi fiscali, in ragione della diretta provenienza dall'Agenzia delle Entrate (seppur per il tramite del cliente) di questa fonte di cognizione, che costituisce quella documentazione concernente l'«*evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali*» prevista dagli orientamenti di vigilanza dell'EBA più sopra menzionati; ciò, a maggior ragione, ove si tenga conto del dato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debiti fiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmente sensibile nella gestione economica e finanziaria dell'impresa.
Nulla, però, esclude che, per le caratteristiche del caso concreto, anche la semplice richiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti si riveli una formalità superflua, ad esempio a causa della conoscenza del cliente acquisita dalla banca nel tempo, per l'esiguità del finanziamento o il contesto in cui lo stesso fu concesso, a motivo di peculiari caratteristiche del rapporto contrattuale (quali ad esempio le condizioni del credito) ovvero in ragione dell'andamento fisiologico di altri rapporti intrattenuti con il medesimo cliente.
Pertanto, il giudizio sulla sussistenza degli elementi per fondare la meritevolezza dell'impresa richiedente e sulla corretta erogazione da parte

dell'istituto di credito deve essere formulato non facendo applicazione di regole generali e perentorie (affermando o negando in assoluto l'obbligo per la banca di procurarsi il certificato dei debiti tributari), ma sulla base di un'attenta valutazione di tutti i particolari aspetti del caso concreto.

Nell'ambito di una simile valutazione sarà necessario considerare gli elementi distintivi del rapporto da cui ha tratto origine la domanda di ammissione al passivo ed apprezzare le eventuali concrete ragioni per cui la banca ha ritenuto attendibili, e quindi sufficienti, i dati esposti nei bilanci della società finanziata (ovverosia le ragioni per cui quella particolare impresa cliente fu ritenuta affidabile nelle dichiarazioni rese, tramite i bilanci, sulla propria situazione economica e finanziaria).

7.4 Il decreto impugnato contrasta con i principi già espressi da questa Corte ed appena ricordati.

Il Tribunale di Napoli, infatti, ha ritenuto che «*effettuare la verifica della esistenza di carichi tributari (anche al di là della mera rappresentazione contabile proposta in bilancio dall'impresa) – attraverso la richiesta per il tramite della stessa impresa da finanziare del certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla situazione fiscale – deve considerarsi attività doverosa della banca erogante, in quanto rientrante nel canone di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c. nonché come desumibile dallo stesso art. 5 TUB in quanto afferente alle "informazioni adeguate" da raccogliersi per valutare il "merito creditizio" essendo ciò applicazione concreta dei "principi di sana e prudente gestione" che la banca è tenuta normativamente a seguire*» (pag. 8).

In altri termini, secondo il giudice di merito la banca ha sempre il dovere giuridico, all'atto di valutare il merito creditizio ed in coerenza con l'obbligo derivante dall'art. 5 T.U.B., di acquisire la certificazione dei debiti tributari, perché solo in questo modo ha possibilità di avere un quadro complessivo ampio e completo dell'effettiva situazione patrimoniale ed economico-

finanziaria del richiedente e può convenientemente valutare l'esistenza delle condizioni per concedere il prestito.

Un simile affermazione contrasta con i principi appena illustrati, che intendono valorizzare non l'adempimento di formalità che possono rivelarsi, nel concreto, superflue, bensì le caratteristiche del caso concreto, nel senso che la valutazione sulla necessità dell'acquisizione della certificazione dei debiti tributari deve essere calibrata con riferimento alla peculiare natura del rapporto in esame e alle concrete ragioni per cui la banca ha ritenuto attendibili le informazioni raccolte.

8. L'accoglimento del secondo mezzo rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze presentate, che rimangono assorbite.

9. Per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 20 ottobre 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi